

2
13

CNEL

Commissione per le Politiche del Lavoro e le Politiche Sociali

**LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO**

Documento di sintesi

ASSEMBLEA

27 marzo 2003

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
FONDI CHIUSI (NEGOZIALI) E FONDI APERTI	Pag. 3
TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA	Pag. 4
OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE IN FORMA CAPITALE	Pag. 4
ASPETTI CONTRIBUTIVI	Pag. 4
TASSI DI ADESIONE AI FONDI PENSIONE E RISORSE	Pag. 5
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Pag. 6
TASSI DI SOSTITUZIONE	Pag. 7
LE PRESTAZIONI	Pag. 9
LA DISCIPLINA FISCALE	Pag. 9
LA VIGILANZA	Pag. 11
IL FEDERALISMO	Pag. 11

Premessa

Il CNEL ha approvato nell'Assemblea del 29 giugno 2001 due documenti concernenti, rispettivamente, la previdenza obbligatoria e quella complementare, nei quali è stata evidenziata l'incompleta attuazione della L. 335/1995. Infatti, per la prima, relativamente a talune discipline settoriali/categoriali non è stata realizzata completamente l'armonizzazione prevista e, per la seconda, non è stato conseguito un assetto normativo definitivo e coerente con gli obiettivi della legislazione istitutiva nella previdenza complementare¹.

Il CNEL ha ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento della previdenza integrativa tenuto conto dell'intenso dibattito e delle iniziative legislative in merito, al fine di pervenire a valutazioni, condivise dalle forze sociali presenti nel CNEL, utili per la ridefinizione dell'assetto normativo della materia.

Sono di seguito esaminati alcuni rilevanti aspetti della disciplina dei trattamenti pensionistici complementari, evidenziandone peculiarità e criticità e tenendo conto delle prerogative riservate all'ordinamento intersindacale.

Fondi chiusi (negoziali) e Fondi aperti.

La normativa legislativa disciplina diversamente i Fondi negoziali e quelli aperti per quanto concerne la natura giuridica, l'organizzazione interna e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Va ricordato che la costituzione dei Fondi negoziali è riservata alla contrattazione collettiva anche aziendale e che sovviene l'utilizzo surrogatorio dei Fondi aperti per i lavoratori per i quali non sussistano o non operino i Fondi negoziali stessi.

All'interno dell'ordinamento intersindacale esiste la necessità di definire le competenze funzionalmente predeterminate per i diversi livelli di contrattazione (interconfederale, categoriale, aziendale), evitando che il sistema di previdenza complementare risulti contemporaneamente atomizzato e sovrapposto e tenendo conto di aspetti di economicità e di prospettiva dei Fondi pensione.

I Fondi aperti, invece, derivano da autonome decisioni di intermediari, finanziari e/o assicurativi, danno vita a patrimoni separati, ma interni a quelli dei soggetti che li costituiscono e sono gestiti "in monte"; non hanno organi interni.

In caso di adeguamento legislativo della governance (requisiti, condizioni, trasparenza ecc.) potrebbe essere ampliata la possibilità di intervento dei Fondi aperti in tutti i casi di adesione collettiva, a prescindere, cioè, dalle facoltà surrogatorie sopraindicate.

Va sottolineato che è ultronea rispetto alla ratio della normativa sulla previdenza complementare l'introduzione all'interno di quest'ultima, ad

¹ CNEL, "La previdenza obbligatoria - Indagine" e "La Previdenza complementare - Indagine", giugno 2001.

opera del dlgs 47/2000, dei piani individuali pensionistici, per i quali necessita, invece, una disciplina distinta.

Trasferimento della posizione contributiva.

Contrastante con il contesto dei principi e degli obiettivi enunciati dal legislatore in successivi provvedimenti adottati è la facoltà di trasferire le posizioni contributive da un Fondo chiuso ad un Fondo aperto.

Lo spostamento dovrebbe essere consentito, ovviamente, nei casi di mobilità di settore (oppure di natura subordinata/autonoma) del lavoratore e riguardare Fondi negoziali ovvero quelli aperti qualora venissero adottate per questi ultimi le modifiche sopra precisate.

Resta comunque riservato all'ordinamento intersindacale stabilire la spettanza o meno al lavoratore optante del diritto alle contribuzioni aziendali per un Fondo diverso da quello contrattualmente costituito.

Opzione per la liquidazione in forma capitale.

Pur considerando che la previdenza complementare è finalizzata ad integrare i trattamenti pensionistici con prestazioni vitalizie, sembra congruo consentire all'assicurato, in presenza di tali condizioni la liquidazione parziale in forma capitale di quanto maturato. Detta opzione potrà essere disincentivata attraverso opportune formule di percussione fiscale.

Aspetti contributivi.

Nell'incertezza di sistema va collocata la soluzione contributiva contenuta nel D.lgs. 124. Infatti, da un lato, viene posto a carico dei datori di lavoro interessati un contributo di solidarietà del 10% sulle somme aziendali diverse dalla quota concernente il TFR versate ai Fondi pensione e, dall'altro, non è prevista alcuna sanzione nei confronti dei datori di lavoro inadempienti all'obbligo dei versamenti al Fondo di previdenza integrativa, con la correlativa assenza di tutela in favore dei lavoratori interessati.

L'obbligo per il datore di lavoro di versare somme per la previdenza integrativa non avrebbe potuto che condurre all'assenza di qualsiasi percussione contributiva, risultando perciò ultroneo il contributo del 10% suindicato.

Infine, nessuna misura di tutela specifica è stabilita in favore dei lavoratori per i quali si sia consumata l'evasione contributiva.

Tassi di adesione ai fondi pensione e risorse.

Il sistema posto in essere dal legislatore, con le sue problematiche, deve essere apprezzato sul piano sostanziale, a ciò utilizzando gli aspetti quantitativi i quali emergono dai dati aggiornati al 31 agosto 2002 e resi disponibili dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Degli elementi numerici di che trattasi vanno sottolineati quelli relativi:

a) ai Fondi negoziali inerenti ai lavoratori dipendenti e quelli autonomi, ammontanti complessivamente a 44 (36 autorizzati all'esercizio dell'attività e 8 alla sola raccolta delle adesioni), con un numero complessivo di iscritti pari a 1.049.441.

La carenza più rilevante si riscontra per il settore del pubblico impiego per il quale è stato definito l'accordo istitutivo del solo Fondo dei dipendenti della scuola (Esperia), per il quale, peraltro, non è stato ancora approvato l'atto costitutivo.

Il bacino dei potenziali aderenti ai 28 Fondi negoziali relativi a lavoratori dipendenti autorizzati all'esercizio dell'attività sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai Fondi stessi è pari a circa 6.290.000 a fronte di circa 1.003.000 iscritti.

Il relativo tasso medio di adesione è del 16%, tenuto conto che si riferisce a bacini autodichiarati. All'interno della media, esistono settori produttivi e relativi Fondi pensioni con percentuali di adesione assai elevate (es. Fonchim 61,2%; Fondenergia 63,8%; quadri e capi FIAT 76,5%). Da ciò si evince che le percentuali sono assai variegate in relazione ai settori di riferimento nonché alla dimensione delle imprese/unità produttive, ovvero alla presenza delle rappresentanze sindacali.

Per i Fondi negoziali operativi rivolti ai lavoratori autonomi la situazione è anche peggiore. Ai 16.112 iscritti corrisponde un bacino di potenziali aderenti di quasi 3.900.000 (autodichiarati): la percentuale è davvero irrisoria, inferiore all'unità;

b) ai Fondi aperti ammontanti complessivamente a 94 (91 autorizzati all'esercizio dell'attività e 3 alla costituzione), con un numero totale di adesioni di 311.800 di cui 274.000 individuali e 37.800 collettive;

c) ai rendimenti dei Fondi negoziali che presentano un andamento negativo e dei Fondi aperti con un trend decisamente peggiore, escluso il comparto obbligazionario.

Da quanto sopra, discende la necessità per le forze sociali di individuare soluzioni che consentano di accrescere, da un lato, i tassi di adesione e, dall'altro, le risorse (TFR) destinate ai Fondi pensione: le soluzioni definite su tali aspetti dall'ordinamento intersindacale dovrebbero essere sussunte dal legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali.

Inoltre effetti positivi avrebbe certamente l'ampliamento dei benefici fiscali come precisati più avanti.

Trattamento di fine rapporto.

Per quanto concerne il TFR,² quale risorsa economica funzionale all'implementazione delle posizioni individuali e quindi dei Fondi pensione, va richiamata la sua attuale regolamentazione legislativa.

I datori di lavoro sono obbligati ad accantonare annualmente per ciascun lavoratore un importo pari alla retribuzione dell'anno divisa per 13,5.

Tale importo, esclusa la quota maturata nell'anno, viene rivalutato al 31 dicembre di ciascun anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice del costo vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente³.

Il datore di lavoro è anche tenuto a corrispondere all'INPS, per l'apposito Fondo, un contributo, attualmente dello 0,20% (sulla retribuzione lorda corrisposta al lavoratore), ai fini della garanzia della liquidazione del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza datoriale ovvero di altri crediti lavorativi diversi dal TFR. Tale contributo è stato, perciò, incongruamente corrisposto dai datori di lavoro per i lavoratori assunti dal 29 aprile 1993 e aderenti a Fondi integrativi in quanto per costoro i datori di lavoro stessi sono obbligati, ai sensi del Dlgs 124/1993, a devolvere l'importo del trattamento di fine rapporto ai Fondi di adesione. In sostanza, perciò, il datore di lavoro resta assoggettato ad un onere per la copertura di un rischio che non lo riguarda⁴.

Pertanto l'aliquota dell'0,20% avrebbe dovuto essere rideterminata ai fini della sola copertura del rischio di insolvenza per altri crediti di lavoro. In questo caso si potrebbe ipotizzare una forma di garanzia del TFR accantonato dal lavoratore, da parte dei Fondi pensione.

Il lavoratore ha diritto, oltre alla corresponsione del TFR maturato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, all'anticipazione di parte dello stesso nelle ipotesi specificatamente previste.

Va ricordato, altresì, che gli iscritti ai Fondi pensionistici negoziali hanno diritto ad avere un'anticipazione dei contributi accumulati presso il Fondo per gli stessi casi previsti per l'anticipazione del TFR, con facoltà di reintegrare la propria posizione.

Pertanto, il diritto esercitabile nei confronti del Fondo Pensione riguarda l'intero importo sia del TFR che dei contributi corrisposti dal datore di lavoro e dal lavoratore. In sostanza, perciò, ricorrendo le fat-

² L'ammontare complessivo di sistema del TFR è enorme: si tratta complessivamente per il 2002 di circa 27,5 miliardi di Euro, di cui 20,6 miliardi di Euro relativi ai lavoratori subordinati privati e 6,9 miliardi di Euro (virtuali) concernenti i dipendenti pubblici. Ovviamente non sono ricompresi i lavoratori "parasubordinati", che non hanno diritto al trattamento di fine rapporto.

³ I tassi annuali di rivalutazione del TFR sono stati negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, rispettivamente, 3,10%, 3,54%, 3,22% e 3,5043%.

⁴ Considerazione analoga vale per la parte di TFR versato, relativamente ai lavoratori assunti entro il 28 aprile 1993, ai Fondi pensione di adesione.

tispecie previste, il lavoratore interessato potrà capitalizzare alla vigilia dell'accesso al trattamento pensionistico l'intero montante maturato, con le ovvie considerazioni circa la congruità di tale soluzione rispetto alla funzione della previdenza complementare.

Tassi di sostituzione.

Ai fini della valutazione e valorizzazione della previdenza integrativa si riportano i tassi di sostituzione contenuti nella tabella sottostante, tratta dalla Relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPS per gli esercizi 1998 e 1999:

Tabella A

Tassi di sostituzione prima e dopo la legge n°335/1995

Sistema retributivo		35 anni di contribuzione-lavoratori dipendenti		
età di pensionamento	Ante Dlgs. 503/1992 (Ante Riforma Amato)	D.lgs. N. 503/1992 (Riforma Amato)	L. n. 335/1995 (Riforma Dini)	
57	67,30%	58,60%	50,20%	
62	67,30%	58,60%	58,70%	
65	67,30%	58,60%	65,30%	

Sistema retributivo		35 anni di contribuzione-lavoratori autonomi		
età di pensionamento	Ante Dlgs. 503/1992 (Ante Riforma Amato)	Dlgs N. 503/1992 (Riforma Amato)	L.n. 335/1995 (Riforma Dini)	
57	64,10%	58,60%	30,40%	
62	64,10%	58,60%	35,50%	
65	64,10%	58,60%	39,60%	

Fonte: Corte dei Conti, Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPS per gli esercizi 1998 e 1999

*Ipotesi: tasso annuo di sviluppo del Pil reale=1,5%; tasso reale di crescita delle retribuzioni=2%/anno;
retribuzione/reddito iniziale = 15.493,71 €; anzianità al pensionamento = 35 anni.*

n.b.: nel determinare i tassi di sostituzione, si sono applicati i coefficienti indicati nella l.335/1995, che la stessa fonte prevede siano soggetti a verifica, e ad eventuale revisione ogni 10 anni.

Ma l'attuale situazione del mercato del lavoro presenta, e ancora di più presenterà in futuro, un andamento occupazionale del lavoratore caratterizzato da flessibilità, ossia da iniziali esperienze lavorative senza contribuzione pensionistica (stage) ovvero dal passaggio da una tipologia ad un'altra di contratto di lavoro (subordinato a termine o a tempo indeterminato, collaborazione coordinata e continuativa) oppure da periodi intermittenti di disoccupazione indennizzata o meno.

Di conseguenza, allo stato attuale, non risulta attendibile il criterio oggettivo di computo dei 35 anni di contribuzione obbligatoria⁵.

Al riguardo occorre tenere conto che nel 2001 l'anzianità contributiva media per le pensioni di vecchiaia liquidate nelle 4 Gestioni obbligatorie dell'INPS è stata di 21,65 anni.

Tabella B

Pensioni di vecchiaia in senso stretto liquidate nel 2001

Gestione	anzianità media
FPLD	19,45
CDCM	23
ART	23,84
COMM	24,14
Totale	21,65

n.b.: FPLD = Gestione Fondo pensione Lavoratori Dipendenti

CDCM = Coltivatori diretti mezzadri e coloni

ART = Gestione artigiani

COMM = Gestione artigiani

FONTE: INPS

Per quanto concerne la quota costituita dal trattamento pensionistico integrativo la realtà fattuale è assai variegata in quanto:

a) i lavoratori aderenti a Fondi pensioni, come detto, sono in numero assai contenuto, almeno come valore medio;

b) i lavoratori possono avere una posizione pensionistica finanziata con contribuzione individuale ed aziendale (prevista dalla contrattazione collettiva) e con una percentuale di TFR;

c) i lavoratori possono avere una posizione pensionistica finanziata con contribuzione individuale ed aziendale e con una percentuale di TFR (previste dalla contrattazione collettiva) nonché con una contribuzione aggiuntiva individuale, come stabilito dagli Statuti dei Fondi pensionistici;

d) i lavoratori possono avere una posizione pensionistica finanziata con una contribuzione individuale ed aziendale (prevista dalla contrattazione collettiva) e con l'intera quota di TFR, in quanto assunto dopo il 28 aprile 1993.

Inoltre nelle ipotesi di cui alle predette lett. b), c) e d) si potrebbero aggiungere occasionalmente gli importi dei premi di partecipazione destinati dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari.

Alle fattispecie sopra specificate si potrebbe sommare in prospettiva, quella costituita dai lavoratori con pensione sostenuta dalla sola risorsa del TFR.

⁵ Inoltre, per le puntualizzazioni svolte finora, risulterà ancora più difficile una pari anzianità di contribuzione integrativa.

Ovviamente per le tipologie in questione valgono le considerazioni espresse in precedenza per quanto concerne il contributo dell'0,20% per il Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto e la correlativa garanzia nonché il rendimento dell'importo di TFR.

Le prestazioni.

Per quanto concerne l'erogazione diretta delle prestazioni, è opportuno rilevare che, nonostante le cautele introdotte dalla normativa vigente, tale forma di gestione implica "rischi" ed "incongruenze", che non vengono meno neppure con un'eventuale introduzione di una disciplina delle riserve tecniche simili a quelle assicurative.

Nel caso di erogazione convenzionata delle rendite, il legislatore ha previsto che il Fondo pensione vi provveda mediante convenzioni con le imprese assicurative. Non vi è, quindi, una precisa individuazione delle imprese assicurative destinatarie delle riserva legislativa; infatti il rinvio operato dalla disposizione in esame dovrebbe non operare a favore di tutte le operazioni assicurative, bensì essere limitato soltanto alle attività assicurative sulla vita umana, previste nel ramo I della tabella allegata al D.Lgs.174/1993, visto che in tutte le altre operazioni manca l'assunzione da parte dell'assicuratore di un rischio demografico in senso stretto.

In tale scenario legislativo va sottolineato che una possibile fonte di difficoltà potrà derivare dal notevole e non quantificabile allungamento ex ante della vita media: tale fenomeno potrebbe rendere più difficile la gestione dell'incertezza demografica da parte del sistema assicurativo. Per questo motivo, in prospettiva, uno degli aspetti di maggiore interesse nell'ambito della previdenza complementare sarà costituito dalle soluzioni proposte per la gestione del rischio di sopravvivenza oltre la media.

La disciplina fiscale.

Come già precisato, la disciplina, ivi compresa quella fiscale della previdenza complementare (2° pilastro) collegata a quella obbligatoria (1° pilastro), dovrebbe essere distinta e separata da quella individuale (3° pilastro).

L'attuale normativa risulta, nel complesso, informata al modello c.d. "ETT" di tipo ibrido, consistente nell'esenzione da tassazione del risparmio previdenziale nella fase dell'accantonamento, nella tassazione sostitutiva, per maturazione, dei redditi finanziari realizzati durante la fase dell'accumulazione e nella tassazione della prestazione previdenziale fatta eccezione per la parte corrispondente ai contributi non dedotti e ai redditi finanziari già tassati con imposta sostitutiva.

In particolare, quanto alla contribuzione, si ha che i contributi complessivamente versati (dal datore di lavoro e dal lavoratore) ai fondi

pensione e alle forme pensionistiche individuali costituiscono onere deducibile dal reddito complessivo IRPEF entro i limiti percentuali e assoluti d'importo del 12 per cento del reddito complessivo e di Euro 5.164,57. Relativamente ai redditi da lavoro dipendente, la predetta deduzione risulta, inoltre, vincolata alla destinazione ad una forma pensionistica collettiva (fondo negoziale o adesione collettiva a fondo aperto) di un importo della quota di TFR almeno pari alla metà dei contributi versati.

Il fine sopra indicato potrebbe essere attuato nel senso di consentire la deduzione dei contributi fino a 5.164,57 Euro anche nell'ipotesi in cui il 12% del reddito complessivo sia più basso ovvero di consentire la deduzione oltre l'importo di 5.164,57 Euro e fino al 12% del reddito complessivo. L'innovazione di cui sopra avrebbe il merito di consentire a tutti ed in ogni caso, a prescindere dal reddito complessivo, una deduzione di 5.164,57 Euro e ai titolari di redditi più elevati una deduzione superiore a tale importo nei limiti del 12% del loro reddito complessivo.

Al riguardo, è utile rilevare che un tale ampliamento non andrebbe ad esclusivo vantaggio, come sembrerebbe a prima vista, di coloro che dispongono di redditi più elevati. Il limite del 12% rapportato ai titolari di redditi bassi potrebbe oggi costituire, infatti, un ostacolo che condiziona i versamenti contributivi, soprattutto di parte datoriale. E', comunque, auspicabile che, in sede di decreto legislativo, si proceda anche ad un innalzamento del limite, sia esso in valore assoluto o percentuale; comunque il valore assoluto dovrebbe essere sottoposto ad indicizzazione annuale.

Un'ulteriore peculiarità dell'attuale regime fiscale della previdenza complementare, mutuata dal regime nazionale vigente per tutte le rendite finanziarie è quella della tassazione separata, sostitutiva, per maturazione, dei redditi finanziari delle forme pensionistiche complementari. L'aliquota applicata, pari all'11 per cento, risulta, peraltro, solo marginalmente inferiore a quella prevista (12,50%) per le forme di investimento di tipo non previdenziale. Il *favor* fiscale che si è inteso, così, riconoscere al risparmio previdenziale rispetto al mero risparmio finanziario (soltanto 1,5 punti percentuali in meno di tassazione) è di per sé scarsamente interessante e va necessariamente ampliato in modo da rendere maggiormente attraente l'investimento di lungo periodo con finalità previdenziali, rispetto a quello di breve e medio periodo.

A questo proposito la delega fiscale, prefigura il superamento del modello ETT e l'adozione di quello EET (esenzione dei contributi versati, esenzione dei redditi prodotti e tassazione delle prestazioni al momento dell'erogazione), in linea con la previsione dell'imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e dell'omogenizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli.

La vigilanza.

La particolare configurazione riconosciuta dalla legge alla Covip, come autorità di settore dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, ma con un significativo collegamento funzionale e ordinamentale con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risponde appieno, all'esigenza di verificare il rispetto da parte dei Fondi pensione delle prescrizioni legislative sulla previdenza complementare tenendo conto delle correlative fonti istitutive nonché della previdenza obbligatoria.

Pertanto, il modello di supervisione italiano nel settore della previdenza complementare è stato appropriatamente definito tenendo conto delle rilevanti peculiarità che connotano i fondi pensione, che devono essere qualificati e, quindi, regolamentati come operatori previdenziali preposti alla gestione del reddito futuro dei lavoratori iscritti e non già come meri intermediari finanziari o assicurativi.

Il federalismo.

Lo scenario giuridico della previdenza complementare è reso più complesso per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale nel sostituire l'art. 117 della Costituzione ha, tra l'altro, riservato alla competenza esclusiva dello Stato la "previdenza sociale" ed attribuito alla legislazione concorrente la "previdenza complementare ed integrativa". In questa seconda ipotesi, la potestà normativa compete alle Regioni, mentre la fissazione dei principi fondamentali spetta al potere statale.

Rispetto all'evoluzione legislativa e giurisprudenziale appare anacronistica la distinzione tra previdenza sociale (riservata all'esclusiva competenza statale) e previdenza complementare e integrativa (materia di legislazione concorrente), in quanto entrambe sono parte indissolubile dell'ordinamento pensionistico italiano.

Quindi la soluzione, ai fini di che trattasi avrebbe dovuto essere unitaria, con l'attrazione della "previdenza complementare e integrativa" da parte della "previdenza sociale".

Non v'è dubbio che gli interessi politico-economici e la molteplicità dei soggetti coinvolti rende la soluzione attuativa, come detto, di grande complessità.

In effetti, il testo del disegno di legge recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale in questione approvato in sede referente dalla Commissione Affari Costituzionali, prima, e dall'Assemblea del Senato il 23 gennaio 2003, poi, all'art. 1, commi 3 e 4, delega il Governo ad emanare "uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità".

Quindi il prioritario intervento ricognitivo, e le successive normative regionali, riguarderanno la sola previdenza complementare - e non quella obbligatoria - i cui principi fondamentali si rinvergono nel D.lgs 124/1993 (e successive modifiche ed integrazioni). Peraltro la Corte Costituzionale nella sentenza n° 282/2002 afferma testualmente: "La nuova formulazione dell'art. 117, terzo comma, rispetto a quella previgente dell'art. 117, primo comma, esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ciò non significa però che i principi possano trarsi solo da leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo. Specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore".

E' appena da citare tra i principi "untouchables" quelli relativi:

- all'unitarietà del sistema pensionistico, che deve garantire a tutti i lavoratori/pensionati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita;
- al ruolo dell'ordinamento intersindacale, il quale è deputato dalla normativa vigente a costituire i Fondi pensione, quasi tutti a base nazionale. Per questi ultimi "un'eventuale disciplina regionale finirebbe per porre problemi la cui soluzione sarebbe praticamente impossibile. Primo fra tutti, quello dell'individuazione della disciplina legislativa regionale loro applicabile. Ed infatti sarebbe impossibile individuare il criterio in base al quale una disciplina regionale prevarrebbe sull'altra....;
- all'uguaglianza e alla parità di trattamento dei lavoratori;
- all'osservanza delle regole sulla concorrenza;
- all'esigenza complessiva dei bilanci pubblici;
- ad un unitario sistema di autorizzazione e di vigilanza sui Fondi pensione.

In sostanza, perciò, le prerogative regionali sembrerebbero potersi estrinsecare nella soddisfazione, attraverso interventi finanziari o eventualmente fiscali, dell'interesse a più elevati livelli di copertura previdenziale. Tale finalità potrebbe essere realizzata da Fondi pensione regionali, sempre che la situazione locale fornisca un'adeguata giustificazione a questi interventi.